

	 <small>Repubblica Italiana</small>  <small>Unione Europea</small>  <small>Regione Sicilia</small>	Istituto D'Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" Via Alfieri, 6 – 94015 Piazza Armerina (En) Cod.mecc. ENIS017006 - C.F. 91049790867 - Tel. 0935 682124 - Fax 681728 Sede professionali: via G. Carducci, 13 – Tel. 0935 680033 e-mail: enis017006@istruzione.it – Pec: enis017006@pec.istruzione.it www.iisdavinciarmarina.gov.it
	TECNICI - Amm. Finanza e marketing - Sistemi informativi aziendali - Costruzioni, ambiente e territorio - Chimica, mat. e biotec. sanitarie	LICEI - Scienze Umane - Economico-Sociale - Linguistico

Circ. n. 100

Al Personale Docente e non Docente
 Alle studentesse ed agli studenti dei Corsi diurni e serali
 Ai Genitori
 Al Personale Esterno
 LORO SEDI

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 172. OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA.

Si comunica che, in data 07.12.2021, con nota n.1889, il MI ha diramato le istruzioni operative in ordine all'obbligo vaccinale per il Personale scolastico.

OBBLIGO VACCINALE

A far data dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata" (vaccinazione e guarigione).

Dovranno ritenersi esclusi dall'obbligo i lavoratori in aspettativa, e coloro che si trovano in congedo per collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale.

Il lavoratore che non risulta in regola entro cinque giorni a decorrere dal 15 dicembre p.v., dovrà produrre:

- la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Durante i cinque giorni previsti il lavoratore, in via transitoria, può svolgere la propria attività "assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

SANZIONI

Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in assenza della documentazione richiesta, **avverrà "l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro".** Durante il periodo di sospensione si ricorda che al lavoratore non spetta alcuna retribuzione. **La sospensione è valida fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, "e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021".**

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500".

ESENZIONI

La vaccinazione può essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 dovranno continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto

STUDENTI E TRASPORTI

Nell'occasione si ricorda che, gli studenti pendolari e coloro che utilizzano il servizio di trasporto messo a disposizione da questa Istituzione scolastica (Pullman della scuola), in zona bianca, gialla e arancione, sono obbligati all'esibizione di green pass "base" (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass "rafforzato" (vaccinazione e guarigione).

Si ricorda inoltre che, per lo svolgimento di attività teatrali, musicali o altre manifestazioni di carattere didattico, come per tutte le attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19.

Rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti esterni coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività e nelle relative rappresentazioni, ivi inclusi i familiari degli studenti.

OBBLIGHI PER IL PERSONALE ESTERNO

Al personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola (personale esterno che opera a supporto dell'inclusione scolastica, attività di ampliamento dell'offerta formativa, agli addetti alle mense, alle pulizie, ecc) continuano ad applicarsi le norme previste dall'art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (esibizione di Green Pass base).

OBBLIGHI GENERALI PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA SARS-CoV-2

Per gli studenti, rimane fortemente raccomandato l'utilizzo di mascherine di tipo chirurgico; Per il personale della scuola, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica.

Si raccomanda inoltre, laddove possibile, il rispetto del protocollo di Sicurezza anti-COVID 19 in ordine alle misure di distanziamento (distanza interpersonale di almeno un metro-sia in posizione statica che dinamica - per gli studenti; distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente) nonché il divieto di assembramenti anche all'aperto e l'osservanza delle norme igieniche di sicurezza (lavaggio delle mani, uso del gel disinfettante, ecc) .

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Vilma Piazza (*)

() Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93*